



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
PROVINCIA DI TERAMO

=====

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Partenza

Prot.n.0008098 del 19-07-2017

Categ. 1 Clas.3 Fasc.1



Ufficio del Sindaco

IL SINDACO

PREMESSO

- Che in data 28 novembre 2013 è entrata in vigore la legge regionale 22 novembre 2013, n.42 recante " *Norme in materia di polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012*", pubblicata sul B.U.R.A. n.43 del 7 novembre 2013;
- Che la suddetta legge - recependo consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia - ha definitivamente stabilito che " *1. Fermi restando i requisiti di legge, il ruolo di Comandante può essere attribuito solo a personale inquadrato nei ruoli della polizia locale. La funzione di Comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all'interno dell'Ente di appartenenza. 2. Il Comandante della polizia locale riveste la qualifica apicale nell'ambito dell'ente di appartenenza e in nessun caso può essere posto alle dipendenze del responsabile di diversa area o settore o servizio, o altra unità organizzativa comunque denominata*" [articolo 5, commi 1 e 2 della legge];
- Che la macrostruttura del Comune di Civitella - in ossequio al dettato normativo sopra riportato - struttura il servizio di polizia municipale come articolazione amministrativa autonoma, alla cui posizione apicale è preposto il Comandante (responsabile del servizio di polizia municipale);
- Che a causa dell'imminente collocamento in pensione del Comandante - Responsabile del servizio di polizia municipale, previsto con decorrenza 1° settembre 2017, e della necessitata fruizione da parte dello stesso dei congedi ordinari maturati e non monetizzabili stante il divieto di legge (congedi ordinari richiesti e autorizzati con decorrenza dal 26 giugno 2017 fino al 28 agosto 2017, giusta nota prot. n.7154 del 23.06.2017, ma necessariamente da procrastinarsi d'ufficio fino alla data del collocamento in pensione - *cfr anche parere del Ministero dell'Interno del 27 giugno 2017 in materia di fruizione delle ferie anche storiche*), le relative mansioni e incarichi di responsabilità risultano oggi non coperte né svolte da alcuno;
- Che l'attuale configurazione della dotazione organica, in riferimento al servizio di polizia municipale prevede: n.2 dipendenti a tempo indeterminato appartenenti alla categoria professionale D - allo stato entrambi vacanti - e n. 2 posti ascritti alla categoria professionale C dei quali n.1 vacante e n.1 coperto con contratto a tempo determinato a far data, da ultimo, dal 28 giugno 2017 giusta determinazione del Responsabile del Servizio n.80 del 28 giugno 2017;
- Che tuttavia, in ossequio al principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, la carenza della titolarità del servizio in tale ambito preposto alle fondamentali funzioni di pubblica sicurezza non è ulteriormente procrastinabile, neppure nelle more della attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 28 marzo 2017 recante l'aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio

2017/2019 nel cui ambito è prevista l'assunzione a tempo indeterminato di n.1 Istruttore Direttivo di Vigilanza - Categoria professionale D1;

- Che, per tutto quanto sopra, risulta applicabile il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n.42/2013 il quale espressamente prevede che " *in caso di assenza o impedimento del Comandante le relative funzioni sono espletate dal Vice Comandante; in mancanza di entrambi, le funzioni possono essere temporaneamente conferite al personale del Corpo o del Servizio di pari categoria, ovvero al personale di categoria immediatamente inferiore* ";

RITENUTO pertanto che - anche in ragione della stagione estiva ormai in corso e delle più marcate esigenze di presidio della sicurezza durante le manifestazioni che richiamano sempre flussi notevoli di turisti - oltre che per le evidenti necessità di continuità dei servizi che, nel caso di specie, riguardano anche le attività amministrative post-sisma 2016 - sussistono le condizioni per procedere al **conferimento temporaneo in via sostitutiva** - data l'assenza del Comandante necessitata dalle ragioni prima dettagliate - delle funzioni di Responsabile del Servizio di Polizia Municipale all'agente Emilia Di Luigi, assunta a tempo determinato dall'Ente a far data dal 28 giugno 2017 con il profilo professionale di agente di polizia municipale, in possesso della necessaria esperienza e professionalità per aver da tempo disimpegnato le funzioni di agente di polizia municipale in diversi comuni della provincia di Teramo, *ivi compreso il Comune di Civitella del Tronto*;

VISTI:

- Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n.42/2013 il quale espressamente prevede che " *in caso di assenza o impedimento del Comandante le relative funzioni sono espletate dal Vice Comandante; in mancanza di entrambi, le funzioni possono essere temporaneamente conferite al personale del Corpo o del Servizio di pari categoria, ovvero al personale di categoria immediatamente inferiore* ";
- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ";
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- I vigenti CC.NN.LL. del Comparto Regioni - Autonomie Locali;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

DECRETA

- 1) Di stabilire, per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, che in assenza del Comandante - Responsabile del Servizio di Polizia Locale, **le relative funzioni e incarico di responsabilità saranno espletate a interim dalla dipendente Emilia Di Luigi** - dipendente a tempo determinato dell'Ente a far data dal 28 giugno 2017 con il profilo professionale di agente di polizia municipale - categoria professionale C, in possesso della necessaria esperienza e professionalità per aver già in precedenza disimpegnato le funzioni di agente di polizia municipale in diversi Comuni della provincia oltre che presso lo stesso Comune di Civitella del Tronto;
- Di stabilire che il predetto incarico di responsabilità esplica i suoi effetti a far data dal giorno **19 luglio 2017 fino** a che perdurano i presupposti di cui all'articolo 5 della L.R. n.42/2013, nelle more della attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 28 marzo 2017 recante l'aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio

2017/2019 nel cui ambito è prevista l'assunzione a tempo indeterminato di n.1 Istruttore Direttivo di Vigilanza - Categoria professionale D1, e tenuto evidentemente conto della scadenza naturale del contratto di lavoro a tempo determinato che la dipendente Emilia Di Luigi intrattiene con il Comune di Civitella del Tronto;

- 2) Di stabilire altresì che la indennità di posizione spettante per l'incarico di responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro, è raggugliata all'importo **minimo** fissato dai predetti contratti per il personale appartenente alla categoria professionale C cui sia conferito incarico di responsabilità, pari a **€ 3.098,74 su base annua, con decorrenza dal 1 settembre 2017.**
- 3) Di trasmettere il presente decreto alla dipendente Emilia Di Luigi e al Responsabile dell'ufficio finanziario e del personale, per quanto di competenza.

Civitella del Tronto, 19 Luglio 2017

Il Sindaco
(Avv. Cristina Di Pietro)

